

N.° 2848.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa Ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'Isola di Sardegna, contemplati al n.° 2 dell'art. 24 di essa legge, e stabiliti pel corrente esercizio dell'anno 1858 in L. 675,452.92.

### Art. 2.

Per far fronte a tale prestito sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa Ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1858 nell'Isola di Sardegna*, in aggiunta alla parte straordinaria del Bilancio 1858 del Ministero di Finanze.

### Art. 3.

La Cassa Ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione di detto prestito, non che di quelli già fattile in esecuzione delle leggi 2 marzo 1856 e 29 aprile 1857, tutta la parte delle sue rendite annuali, che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti, e gli obblighi portati dai numeri 1 e 3 dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 23 maggio 1858.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

DE FORESTA.

G. LANZA